

S. n. 74/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE****seconda sezione civile****R.G. P.U. n. 68-1/2023****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 80 c. 2 del CCII la seguente

SENTENZA

di omologazione del concordato minore ex art. 74 CCII, proposto dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AQUILEIA CALCIO (P.I. 00681970307), con sede ad Aquileia (Udine) e dal sig. PAOLO GOAT (C.F. GTOPLA60S12A346T), entrambi con il patrocinio dell'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine;

letta la proposta di concordato minore depositata il 30.6.2023, la documentazione allegata e, segnatamente, la relazione particolareggiata del professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, designato da questo Tribunale;

letti il proprio decreto di data 16.9.2023, la conseguente nota integrativa depositata il 28.9.2023, la documentazione allegata a tale nota e la relazione integrativa del gestore della crisi;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

rilevato che la proposta è stata formulata dall'Associazione ricorrente, debitrice non assoggettabile a liquidazione giudiziale e dal suo presidente sig. Paolo Goat, da quest'ultimo per i soli debiti del sodalizio che su di lui gravano per la responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c.;



letto ed integralmente richiamato il contenuto del proprio decreto del 29.9.2023 e quanto in esso ritenuto in ordine: -alla ricorrenza dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, per l'accesso alla procedura; -all'inesistenza di motivi di inammissibilità;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui agli art. 75, 76 CCII, che non constano precedenti esdebitazioni, né, allo stato, atti in frode ai creditori;

rilevato che, con la nota integrativa depositata il 28.9.2023, i ricorrenti hanno precisato che, delle ipotesi formulate nell'originaria proposta di accordo, intendono sottoporre ai creditori la sola ipotesi A, come illustrata a pagina 5 della nota integrativa, rinunciando all'ipotesi, peggiorativa, sub B, di cui alle pag. 21-22 dell'originaria proposta;

rilevato che il passivo concordatario ascende a complessivi Euro 345.850,85 ed è così composto: -crediti prededucibili per compenso all'organismo di composizione della crisi Euro 6.344,00; -crediti dei professionisti che hanno assistito i debitori nella procedura, privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. Euro 6.344,00; -crediti tributari di Agenzia delle Entrate, privilegiati ex art. 2752 c.c. Euro 278.039,69; -crediti chirografari di Agenzia delle Entrate Riscossione Euro 22.043,93; -crediti chirografari per finanziamenti Euro 13.171,13; -crediti chirografari dei fornitori Euro 19.908,10; a tale importo, complessivo ricostruito nella nota integrativa del, deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 1.505,78 derivanti da ricalcolo di interessi su somme non iscritte a ruolo, comunicato soltanto prima della chiusura delle operazioni di voto da Agenzia delle Entrate, importo che l'Associazione debitrice, non essendoci i tempi tecnici di modifica della proposta concordataria vincolata alla scadenza della prima rata della rottamazione *quater* (31.10.2023), ha assunto l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento al di fuori del piano entro il 31.12.2023 (come evidenziato dall'organismo di composizione della crisi nella relazione sull'esito della votazione);

rilevato che i debitori hanno proposto l'integrale pagamento dei creditori prededucibili, la soddisfazione di tutti i crediti privilegiati nella misura del 34,20% (di quelli erariali in conseguenza all'adesione alla definizione agevolata sopra citata) e dei crediti chirografari, sia originariamente tali che degradati a chirografo (residua parte dell'importo "rottamato"), secondo le scadenze rappresentate, nella misura dell'8,93%;



rilevato che il fabbisogno concordatario è stato determinato nella citata nota integrativa in € 72.644,11, tenuto conto dell'accantonamento da operare per il compenso dell'organismo di composizione della crisi;

rilevato che, a servizio del piano -da eseguirsi con i pagamenti degli importi di cui alla tabella a pag. 5 della nota integrativa, alle scadenze nella stessa indicate- l'associazione intende apportare i proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività, per un importo complessivo di € 48.644,11, il sig. Goat l'importo di € 24.000 (€ 400,00 mensili sul trattamento pensionistico in godimento per cinque anni);

lette la relazione particolareggiata redatta dal professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Antonia Simona Terlizzi e la sua integrazione, conseguente alla modifica della proposta e del piano a seguito del decreto del 16.9.2023 e rilevato che il professionista, fornite tutte le indicazioni richieste dall'art. 76 CCII, ha attestato la completezza e la veridicità dei dati esposti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per tutto il ceto creditorio;

letta la relazione sulla votazione dell'organismo di composizione della crisi e rilevato che l'unico voto negativo è stato quello espresso da Istituto di Credito sportivo, titolare di un credito chirografario di Euro 13.532,60;

rilevato che l'art. 79 c. 3 CCII prevede che, in mancanza di comunicazione all'organismo di composizione della crisi nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato il consenso alla proposta loro trasmessa, prevedendo pertanto il silenzio-assenso;

rilevato che, per quanto emerge dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, il concordato è stato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti (voto favorevole dei titolari del 94% dei crediti complessivi) ed, essendo Agenzia delle Entrate titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (sei voti favorevoli e uno contrario);

rilevato che l'unico creditore che ha espresso voto contrario, Istituto di Credito Sportivo, ha contestato il piano *“in ragione del trattamento particolarmente pregiudizievole del proprio credito:*



Il mutuo è interamente garantito da garanzia pubblica rilasciata dal Fondo di garanzia ICS istituito con L. 21/12/2002 n. 289 art. 90 per l'apposito comparto liquidità";

rilevato che i debitori e l'organismo di composizione della crisi hanno contestato la fondatezza dell'opposizione svolta dal citato creditore;

ritenuto che le doglianze formulate da Istituto di Credito Sportivo sono del tutto generiche e prive di fondamento, ove si consideri che: -lo stesso Istituto, nella dichiarazione di voto trasmessa, ha qualificato il suo credito come chirografario e non ha nemmeno allegato di aver escusso il Fondo di Garanzia; -il gestore della crisi ha attestato che, nell'alternativa liquidatoria, le attività dell'Associazione sarebbero realizzabili nell'importo di € 6.778,73, mentre l'attivo realizzabile dal sig. Goat sarebbe pari a € 35.000,00, a ciò conseguendo la possibilità di soddisfazione dei soli creditori privilegiati nella misura del 9,47%, nulla essendo invece attribuibile a quelli chirografari;

rilevato che tale attestazione ha trovato riscontro nei documenti allegati al ricorso, tra i quali: -la perizia di stima dell'immobile del quale il sig. Goat è proprietario; -la valutazione acquisita per l'autovettura del sig. Goat; - il piano di ammortamento del mutuo garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà del sig. Goat, che evidenzia il residuo dovuto al luglio 2023;

rilevato che -ancorché sia controverso, in relazione alla procedura "maggiore" (art. 117 CCII, già art. 184 L.F.), se il garante escusso dopo l'apertura del concordato abbia diritto di rivalersi per quanto pagato- con la nota depositata il 23.10.2023, l'A.S.D. Aquileia Calcio si è impegnata all'accantonamento di una somma di € 207,00 mensili per la durata quinquennale del piano, per complessivi € 12.406,70, al fine di poter far fronte, al termine della procedura, all'impegno determinato dall'esercizio di un'eventuale azione di regresso da parte del Fondo di Garanzia che non risulta ancora escusso, accantonamento del quale il professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi ha attestato la sostenibilità;

ritenuto, pertanto, che la domanda di omologa debba essere accolta;

P.Q.M.

1) omologa il concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, proposto dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AQUILEIA CALCIO (P.I. 00681970307), con sede ad Aquileia



(Udine), in Via Gemina 5 e dal sig. PAOLO GOAT (C.F. GTOPLA60S12A346T), residente in Aquileia (Udine), Via San Cromazio n. 28;

2) dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato e che il professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, ai sensi dell'art. 81 CCII;

3) dichiara chiusa la procedura di concordato minore;

4) dispone che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito *web* del Tribunale di Udine;

5) manda alla cancelleria per l'urgente comunicazione ai debitori e al professionista con funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Antonia Simona Terlizzi.

Udine, 30 ottobre 2023.

Il giudice

dott.ssa Annalisa Barzazi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
ESTRATTA DAI SISTEMI INFORMATICI DI CANCELLERIA

UDINE, 31/10/2023

IL DIRETTORE
dott. ELENA PIGNOLO



